

Lo scandalo del Tribunale speciale

"C'è una grande aula nella quale tutti gli avvocati assistono a tutti i procedimenti di tutti i detenuti che vengono condotti davanti ai giudici di sorveglianza. Ho visto sfilare decine di detenuti spesso in carrozzella, ho visto persone cieche, ristrette in celle di due metri per tre..."

Renato Borzone

Presidente Camera Penale di Roma

Dovrei fare una sintesi dell'attività del gruppo di lavoro della Camera Penale di Roma sull'art. 41 bis, ma ritengo che tutto sommato sia abbastanza superfluo farlo. Il lavoro che abbiamo svolto e le iniziative che abbiamo assunto sono tutte riepilogate nel libro *Barriere di vetro*. Credo che, a ben guardare, nel libro possa rinvenirsi anche la radice di quello che dovremmo fare nel futuro, una sorta di programma delle prossime iniziative, perché questo convegno intende essere soltanto un momento di passaggio rispetto ad un lavoro che ancora è da completarsi, anche con riferimento al testo licenziato nei giorni scorsi dal Ministero della Giustizia. Ritenendo, appunto, superfluo fare un resoconto del lavoro svolto, penso che sia invece il caso di avviare una riflessione aggiuntiva sul perché è stato svolto, sul contesto nel quale è stato realizzato. Noi siamo partiti, come credo sempre un avvocato faccia anche nell'esercizio della sua attività professionale, dalla "emozione" derivante da certe situazioni e da certe ingiustizie per affrontare il problema del 41 bis. Siamo però poi arrivati, come è necessario, sia per l'avvocato di fronte al suo caso giudiziario sia per chi voglia occuparsi di politica giudiziaria, ad un'analisi più fredda, ragionata, per così dire "politica" di quello

che è il 41 bis. La prima fase, quella dell'emozione, è facilmente ricostruibile. Mi è capitato, occupandomi di 41 bis nel corso della mia attività professionale, di partecipare a molte udienze davanti ai Tribunali di sorveglianza, e quasi sempre mi era capitato di tenerle in un'apposita auletta, all'interno del carcere, nella quale si veniva chiamati soltanto nel momento in cui il cliente veniva appunto condotto davanti ai giudici. Viceversa, mi capitò due anni fa, nel carcere di Parma, di vedere che le udienze si svolgevano – diciamo così – alla presenza di tutti gli avvocati in attesa del loro turno, nel senso che, essendo impossibile attendere altrove, si doveva necessariamente assistere alla trattazione di tutti i procedimenti di sorveglianza. C'è una grande aula, come sanno tutti i colleghi che hanno avuto questa esperienza, nella quale tutti gli avvocati assistono a tutti i procedimenti di tutti i detenuti che vengono condotti davanti ai giudici di sorveglianza. Ebbene, proprio in quella occasione, sebbene avessi, come tutti, la percezione di quello che era anche sotto il profilo umano il 41 bis, ho visto sfilare questi 40-50-60 detenuti davanti ai giudici di sorveglianza, portati spesso in carrozzella; ho visto persone cieche, prive della vista, ristrette (forse perché cieche lo si riteneva

irrelevante) in celle di 2 metri per 3; ho visto persone ammalate di tumore passare davanti a me: allora mi sono reso conto proprio in quel momento che tutto questo era una vergogna inaccettabile per uno Stato democratico, per una società che si vuole dire civile. È stato, cioè, come un flash che ha dato lo spunto – appunto emotivo – per cominciare a parlare di questo 41 bis del quale, sia ben chiaro, avevamo sempre parlato in passato. È tuttavia, all'interno della nostra Camera Penale, cominciammo ad interrogarci tutti quanti: ricordo ancora il Direttivo che fu, nella sua prima riunione, un susseguirsi di “emozioni” e di esperienze personali, di casi particolari in cui ciascuno manifestava la sensazione di disagio e il sentimento di ribellione di fronte al trattamento inumano subito da questi detenuti. Vorrei però dire che dalla emozione, come dicevo poco fa, è necessario passare alla ragione, e noi, credo, siamo appunto passati ad una riflessione più attenta sul regime di cui all'art. 41 bis. Proprio per questo io penso che, rispetto ad alcune posizioni espresse anche dagli stessi avvocati penalisti, si debba fare un passo in avanti, perché la valutazione del 41 bis non è, non deve e non può essere soltanto una valutazione in termini di inumanità della pena, in termini di violazione del principio costituzionale di rieducazione. Valutazione che indubbiamente deve avere il suo peso ma, ripeto, non può essere il punto di arrivo della riflessione dell'avvocatura penale. Occorre, infatti, una valutazione politica e di politica giudiziaria. Perché, noi di Roma, abbiamo scelto il 41 bis per intraprendere una serie di iniziative che, spero, diventeranno poi patrimonio comune di tutti e non solo delle Camere Penali e degli avvocati penalisti, ma



anche della società civile, sia pure da una posizione indubbiamente di minoranza? Perché, dunque occuparci del 41 bis? In fondo, di violazioni dei diritti costituzionali, di violazioni dei diritti dei cittadini, di violazioni e compressioni dei diritti all'interno del processo o nel sistema carcerario non ce ne sono poche, e avremmo potuto “sceglierne” anche altre. Il 41 bis è stato “scelto” non solo, appunto, perché rappresenta una sorta di pugno in faccia dal punto di vista emotivo, ma anche perché, a nostro avviso – e questo è l'aspetto che credo vada sottolineato sotto il profilo politico – rappresenta il punto di incontro simbolico di una cultura giuridica autoritaria che nel nostro Paese, purtroppo, vede abbracciati indistintamente – fatte le dovute eccezioni in ciascuno degli schieramenti politici – la destra e la sinistra, il governo e l'opposizione. Ci si trova di fronte, in altre parole, ad una vera e propria impostazione culturale, che trova la sua sintesi nell'art. 41 bis: secondo tale impostazione certi principi, in certe situazioni, sono per così dire negoziabili. Noi, che non vogliamo comunque essere dei pasdaran delle garanzie, ci rendiamo conto dei gravi problemi che pone la

criminalità organizzata, ma affermiamo tuttavia con forza che ci sono dei principi, ci sono dei valori in tema di garanzie e di rispetto dei diritti dell'individuo che non devono e non possono essere negoziati. Il 41 bis, insomma, è stato "scelto" da noi perché incarna il modello di quello che viene chiamato il "sostanzialismo giudiziario". Forse è una mia fissazione; ogni tanto qualche collega mi prende in giro su questo, ma io credo che l'impostazione su cui si fonda la logica del 41 bis incarni una vera e propria scelta di politica giudiziaria: quella secondo la quale il fine giustifica i mezzi. Quando c'è la criminalità che incombe, quando ci sono i barbari alle porte, non si possono più rispettare le garanzie, bisogna negoziare le garanzie, si possono violare le garanzie. Ecco, noi – deve esser chiaro – proponiamo uno scontro (scontro evidentemente di idee e di concezioni) fra due impostazioni giudiziarie: fra quella, a nostro avviso, propria di uno Stato etico, che ho ricordato e che purtroppo vede unite maggioranza e opposizione, e fra una concezione giudiziaria opposta, secondo la quale anche nei momenti di pericolo – perché diversamente le garanzie sarebbero un lusso da applicarsi soltanto quando tutto va bene – anche nei momenti di pericolo per la democrazia e per la sicurezza dei cittadini, il modo migliore per rispondere all'attacco della criminalità (e certamente a questo attacco bisogna rispondere con rigore) è quello di rispettare i principi dello Stato di diritto e le garanzie costituzionali. Si contrappone alla nostra posizione quella – ricordavo poco fa – che non solo è di tipo "sostanzialistico", ma utilizza un altro strumento estremamente pericoloso. Mi sia consentito dirlo: è quello della menzogna

nella prospettazione delle posizioni. È una impostazione di carattere orwelliano, io direi, che ricorda lo slogan: «la verità è menzogna», in base alla quale si sostiene che la nuova possibile disciplina dell'art. 41 bis, licenziata da pochi giorni dalla Commissione Giustizia, sarebbe tale da mitigare le "distorsioni" della detenzione speciale in Italia (per altro mai riconosciute esistenti prima d'ora). Ecco, questa è una menzogna indecorosa rispetto alla quale è necessario assumere una posizione precisa. Noi abbiamo voluto questo convegno anche e proprio perché – e vorremmo che anche i politici presenti e le persone invitate prendessero una chiara posizione finalmente su questo – deve essere chiaro quali sono gli schieramenti in campo, quali sono le concezioni di politica giudiziaria in campo. Perché ricordo lo slogan di George Orwell, la verità e menzogna? Perché il testo del disegno di legge che è stato licenziato nei giorni scorsi dalla Commissione Giustizia contiene in sé una serie di mistificazioni che devono essere fin da ora denunciate. Se noi leggiamo la relazione al testo del disegno di legge troviamo ripetutamente enunciato in vari passaggi quello che dovrebbe essere uno dei punti fondanti del decreto: si dice cioè che si vuole dare finalmente contenuto ai vincoli e alle limitazioni che costituiscono la sostanza del 41 bis. Se noi però andiamo ad esaminare l'articolo ci accorgiamo immediatamente quanto sia infondata questa affermazione. È sufficiente un accenno (il nostro convegno non vuole essere tecnico-giuridico, ma politico) per ricordare che, se è vero che adesso c'è un articolo 2 bis che elenca quali sono le misure del nuovo 41 bis, è altrettanto vero che sia la lettera a) di questo art. 2 bis, sia la

clausola di chiusura della norma (lettera g), prevedono in realtà la possibilità di adottare da parte dell'amministrazione misure che non sono in nessun modo precisate. Da un lato si prevedono i colloqui attraverso i vetri, il numero mensile degli stessi, ecc., dall'altro, esistono delle clausole aperte che consentono l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna che non sono in nessun modo individuate e specificate, consentendo la possibilità di ogni abuso e vessazione. In proposito, dobbiamo renderci conto – e credo se ne rendano perfettamente conto coloro che hanno patrocinato l'adozione di questo provvedimento – che il 41 bis si realizza concretamente, nella vita quotidiana di ogni detenuto, in una serie di misure "aperte", che non sono indicate nella legge, che non sono indicate nelle circolari, che forse – mi si dice – sono enunciate in circolari "segrete" o riservate, che si articolano in modalità di esecuzione della detenzione assolutamente vessatorie. Fra stata presentata qualche anno fa una interrogazione parlamentare dell'on. Salvato che ricordava tutte queste misure: i controlli notturni con l'accensione della luce ogni 30 minuti; il divieto di utilizzare lettori per videocassette; il divieto di scambiare articoli o riviste; il divieto di tenere un certo numero di fotografie all'interno delle celle; il divieto di fare la doccia o di lavorare all'interno delle celle. E ce ne sono molte altre che tutti conosciamo: dal divieto di prepararsi il cibo, al cambio della biancheria, alle limitazioni dell'aria, al tipo di cella e così via. Insomma, una serie di misure che ovviamente la legge non indica, ma che sono sistematicamente dirette ad annichilire la personalità del detenuto. E allora non ci si venga a contrabbandare come migliorativa

e più civile questa proposta licenziata dalla Commissione Giustizia del Senato. Ancora una volta, diciamolo chiaramente, la politica giudiziaria che viene manifestata con questi provvedimenti è quella finalizzata alla creazione di pentiti, alla vessazione del detenuto, alla stabilizzazione di misure che, come ha detto la Commissione europea per la prevenzione della tortura, sono destinate a destrutturare la personalità del detenuto. E, quindi, ancora una volta, questo provvedimento ci riporta a tutta una serie di concezioni di politica giudiziaria che noi in questo momento vogliamo denunciare come collaterali al 41 bis. In sintesi, la giustizia e la magistratura dei teoremi, la giustizia e la magistratura dei maxi processi, la giustizia e la magistratura dei pentiti e dei processi in cui si abbassa la soglia della prova, la giustizia e la magistratura del "doppio binario". Ancora pochi giorni fa, il Ministro Pisanu è tornato a parlare del doppio binario. Sia chiaro, il doppio binario, per chi non lo avesse ancora compreso, significa Tribunali speciali. Credo che sia davvero preoccupante in una società democratica che addirittura si parli "senza suscitare scandali" di Tribunali speciali e di normative processuali differenziate per tipo di reato. Queste logiche conducono alla "colpa d'autore" e non è necessario ricordare a quali regimi appartengono queste concezioni. Ecco, tutto questo è il 41 bis; tutto questo, io credo, è quello contro cui noi ci dobbiamo battere in una concezione – lo ripeto ancora una volta – che non può essere soltanto umana o umanitaria, ma che deve tenere presente alcuni punti di riferimento di politica giudiziaria, perché diversamente la nostra iniziativa rischierebbe di essere male impostata.